



COMUNE DI NUVOLENTO

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 25/11/2024

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO LOCALE AI PRINCIPI DI CUI ALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE COME MODIFICATO DAL D.LGS. 219/2023 - ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno 2024 il giorno venticinque del mese di Novembre alle ore 20:30 nella sala consiliare, a seguito di convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

X	PAGLIARDI PIETRO	Sindaco
X	LOMBARDI SARA	Vice Sindaco
X	MESCHI SERGIO	Consigliere
X	MASSARDI CLAUDIO	Consigliere
	ROSSI PAOLO	Consigliere
X	TIBALDO GIULIANO	Consigliere
X	BODEI ANGIOLINA	Consigliere
X	BERENGO PAULINE	Consigliere
X	MASNERI GIUSEPPE	Consigliere
X	PADOVANI BARBARA	Consigliere
X	TADDEI FEDERICA	Consigliere
X	NICOLINI MARCELLO	Consigliere
X	PAPOTTI CLAUDIO	Consigliere

Totale presenti: 12

Totale assenti: 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sindaco Pietro Pagliardi, assume la presidenza ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su quest'ultimo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Deliberazione n. 35 del 25/11/2024

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO LOCALE AI PRINCIPI DI CUI ALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE COME MODIFICATO DAL D.LGS. 219/2023 - ESAME ED APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRECISATO CHE, a causa del mancato funzionamento dell'impianto, non è stato possibile procedere all'audio registrazione della seduta consiliare;

UDITA l'illustrazione da parte dell'assessore esterno al bilancio Silvia Lumini, così come riportato nel documento allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO CHE non vi sono stati interventi da parte di altri consiglieri;

PREMESSO CHE:

- l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 stabilisce che *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- l'art. 149, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 dispone che *"la legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- l'art. 7 del D.lgs. n. 267/2000 dispone, altresì, che *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni"*;

VISTI:

- la legge 9 agosto 2023, n. 111, avente ad oggetto *"Delega al Governo per la riforma fiscale"*, pubblicata in G.U. n. 189 del 14.08.2023, recante i principi di riforma del sistema tributario volti alla tutela e alla partecipazione del contribuente mediante la garanzia del contraddittorio e dell'accesso agli atti, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, la proporzionalità dell'azione amministrativa e l'autotutela;
- il D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, pubblicato in G.U. n. 2 del 3.01.2024, che ha apportato significative modifiche allo statuto dei diritti del contribuente, contenuto nella legge n. 212/2000;

CONSIDERATO CHE le disposizioni contenute nello Statuto dei diritti del contribuente *«costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario»* (art. 1, comma 1);

RICHIAMATI, in particolare:

- l'art. 1, comma 3, della legge n. 212/2000, come modificata dal D. Lgs. n. 219/2023, secondo cui "Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge";
- il comma 3-bis del medesimo articolo 1 che evidenzia come le disposizioni di legge concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela, valgono come principi per le regioni e gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie.
- Il comma 3-ter specifica ulteriormente che le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di legge relativamente alle materie sopra indicate, salvo che non prevedano livelli ulteriori di tutela;

RITENUTO, pertanto, necessario dotarsi del "Regolamento comunale per l'adeguamento dell'ordinamento locale ai principi di cui allo statuto dei diritti del contribuente come modificato dal d.lgs. 219/2023";

VISTO l'allegato schema di "Regolamento comunale per l'adeguamento dell'ordinamento locale ai principi di cui allo statuto dei diritti del contribuente come modificato dal d.lgs. 219/2023" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO CHE il "Regolamento comunale per l'adeguamento dell'ordinamento locale ai principi di cui allo statuto dei diritti del contribuente come modificato dal d.lgs. 219/2023", in approvazione, è composto da 9 articoli di seguito elencati:

1. Oggetto del regolamento
2. Principio del contraddittorio
3. Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
4. Divieto di *bis in idem* nel procedimento tributario
5. Principio di proporzionalità nel procedimento tributario
6. Esercizio del potere di autotutela obbligatoria
7. Esercizio del potere di autotutela facoltativa
8. Interpello
9. Entrata in vigore

TENUTO CONTO CHE le disposizioni ivi contenute si applicano all'amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta del tributo, o al concessionario, nel caso di affidamento a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTI l'art. 53, comma 16, L. 388/2000 e l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 che prevedono quale termine per l'approvazione di tariffe, aliquote e regolamenti relativi ai tributi locali, quello per l'approvazione del bilancio di previsione, ai fini della loro entrata in vigore sin dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO della nota di approfondimento di IFEL del 5 febbraio 2024 nella quale si ritiene che i regolamenti comunali di attuazione dei principi della riforma fiscale voluta dalla Legge Delega 111/2023 non debbano sottostare al termine previsto per le deliberazioni di applicazione dei tributi, corrispondente a quello di approvazione dei bilanci comunali, trattandosi di disposizioni che sono tecnicamente di recepimento di norme legislative e di natura essenzialmente procedurale;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, secondo cui: "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative

alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360."

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 nr. 267;
- lo Statuto comunale;
- la legge 241/1990;
- la legge 212/2000 e s.m.i.;
- il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 22/12/2022;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dalla Responsabile dell'Ufficio intercomunale Mazzano, Nuvolera e Nuvolento - servizi tributari, Dott.ssa Bonera Elisabetta, ai sensi dell'art. 49 - I comma - del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non necessita dell'acquisizione del parere di regolarità contabile previsti dall'articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in quanto le suddette disposizioni regolamentari non determinano riflessi sul bilancio, non introducendo nuove entrate, né nuove spese a carico dell'Ente;

DATO ATTO CHE sulla presente deliberazione è stato acquisito il prescritto parere dell'organo di revisione, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7), del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

CON VOTI favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti nessuno, resi in forma palese per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. *DI RICHIAMARE* ed approvare quanto riportato in premessa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. *DI APPROVARE* il "Regolamento comunale per l'adeguamento dell'ordinamento locale ai principi di cui allo statuto dei diritti del contribuente come modificato dal d.lgs. 219/2023" allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, composto da n. 9 articoli di seguito elencati:
 1. Oggetto del regolamento
 2. Principio del contraddittorio
 3. Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
 4. Divieto di *bis in idem* nel procedimento tributario
 5. Principio di proporzionalità nel procedimento tributario
 6. Esercizio del potere di autotutela obbligatoria
 7. Esercizio del potere di autotutela facoltativa
 8. Interpello
 9. Entrata in vigore;
3. *DI PRECISARE CHE* il suddetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025;
4. *DI PRECISARE CHE:*

- per quanto non disciplinato dal Regolamento in approvazione, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;
 - con l'entrata in vigore del Regolamento sono abrogate le eventuali disposizioni comunali con esso contrastanti;
 - sul regolamento è stato acquisito il parere favorevole del revisore dei conti, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
5. *DI PUBBLICARE* la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "*Amministrazione trasparente*":
 - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 33/2013 nella sottosezione di primo livello "*Disposizioni generali*", sottosezione di secondo livello "*Atti generali*";
 - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 nella sottosezione di primo livello "*Provvedimenti*", sottosezione di secondo livello "*Provvedimenti organi indirizzo politico*";
 6. *DI DARE ATTO CHE* la Responsabile dell'Ufficio Unico intercomunale Mazzano, Nuvolera e Nuvolento – Servizi Tributarî, Dott.ssa Bonera Elisabetta, è responsabile del procedimento e che la stessa ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
 7. *DI PRENDERE ATTO CHE* nella nota di approfondimento di IFEL del 5 febbraio 2024 si ritiene che i regolamenti comunali di attuazione dei principi della riforma fiscale voluta dalla Legge Delega 111/2023 non debbano sottostare al termine previsto per le deliberazioni di applicazione dei tributi, corrispondente a quello di approvazione dei bilanci comunali, trattandosi di disposizioni che sono tecnicamente di recepimento di norme legislative e di natura essenzialmente procedurale;
 8. *DI INSERIRE* copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
 9. *DI DARE* altresì *ATTO*, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. n. 1199/71.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Pietro Pagliardi

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro